

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è esente ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 art. 1 del D.Lgs. 36/2023.

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

DIVISIONE VERDE, PARCHI E TUTELA ANIMALI

**AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE
TECNICO DI PARTE (CTP) – LITE N. 167/2024 (N. R.G. 5651/2024) - Città di
Torino / SAVET S.r.l. - ALL'ING. CLAUDIO LAMBERTI - CIG B8A205026A**

La Città di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 (in seguito denominata "stazione appaltante"), qui rappresentata dalla dirigente della Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali Dott.ssa Claudia Bertolotto, domiciliata per la carica in Torino, via Padova 29, la quale sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 06449/005),

e

l'Ing. Claudio Lamberti,
sede legale in via Genova 127 - 10126 Torino (in seguito denominato "appaltatore"),

convengono e stipulano quanto segue, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 6866/2025 del 03/11/2025, esecutiva in pari data, con la quale veniva affidato l'incarico di consulente tecnico di parte.

Art. 1 – DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2024, la ditta SAVET S.r.l. ha convenuto la Città di Torino avanti al Tribunale Civile di Torino e ha richiesto di condannare la medesima a versare all'attrice la somma complessiva di euro 765.690,18 oltre interessi dal dovuto al saldo ed oltre IVA di legge ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese di giudizio.

La Città di Torino si è costituita in giudizio in data 6 giugno 2024.

Partenza: AOO 097, N. Prot. 00004964 del 06/11/2025

1.v, 60.v, SCSP-097/097.std, 097.arm, 12.vstd, AOO/097 N. REP 58.nd

Come comunicato dal Dipartimento Avvocatura (con mail del 13/01/2025), con ordinanza adottata in data 10 gennaio 2025 la giudice ha previsto l'avvio della Consulenza Tecnica, ha nominato il Consulente Tecnico d'Ufficio, cui sono stati demandati i quesiti ivi riportati, ha disposto il deposito nel fascicolo telematico da parte di attore e convenuto della dichiarazione di nomina del proprio consulente tecnico ed ha rinviato all'udienza del 7 luglio 2025 poi rinviata al 10 novembre 2025 per le determinazioni in ordine alla prosecuzione del processo.

La Città di Torino, in qualità di resistente, nomina consulente tecnico di parte (CTP) da affiancare al CTU nominato dal Giudice l'Ing. Claudio Lamberti, figura professionale in possesso di competenze tecnico specialistiche in materia di esecuzione delle opere pubbliche e nel contenzioso con le imprese esecutrici.

Il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino (n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 730/2024 in data 2 dicembre 2024 ed esecutivo dal 29 dicembre 2024), all'art. 7 attribuisce ai Dirigenti di Servizio la competenza per l'affidamento di servizi tecnici.

ART. 2 – OGGETTO, MODALITÀ E TEMPI DELL'INCARICO

L'incarico professionale di CTP (Consulente Tecnico di Parte) ha per oggetto le seguenti attività:

- presenza alle operazioni del consulente del giudice (CTU) per chiarire e svolgere le sue memorie ed osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (c.d. contraddittorio tecnico), richieste dal Giudice ed espresse nei quesiti formulati;
- redazione osservazioni e controdeduzioni alla relazione del CTU ed alla relazione di controparte;
- consulenza specialistica per la formulazione delle osservazioni dei difensori sulla CTU;
- partecipazione alle operazioni peritali che il CTU a proprio insindacabile giudizio intenderà convocare;
- incontri con i referenti della Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali e Dipartimento Avvocatura Comunale, propedeutici all'espletamento delle operazioni peritali, alla redazione delle relazioni ed a tutte le fasi delle operazioni peritali del CTU, al fine della risposta ai quesiti formulati dal Giudice nell'ordinanza del 10 gennaio 2025;
- comunicazioni ed informazioni periodiche dello svolgimento dell'attività peritale alla Città, ecc.

Il CTP dovrà altresì partecipare alle operazioni peritali unitamente ai CTP designati dalla controparte.

Il CTP dovrà altresì partecipare alle operazioni peritali unitamente ai CTP designati dalle controparti.

L'Amministrazione affida al professionista suindicato nella persona dell'Ing. Claudio Lamberti l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Città, l'incarico è conferito ai sensi dell'art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II D Lgs 36/2023 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023.

Il suindicato professionista è in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per lo svolgimento dell'incarico nonché di adeguati curriculum professionali conservati agli atti del Servizio.

Il CTP Ing. Claudio Lamberti dovrà svolgere l'incarico di consulenza tecnica, fornendo gli elaborati/documenti in tempo utile per il rispetto delle date ed eventuali proroghe stabilite dal Giudice.

Art. 3 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente. Il professionista è tenuto ad effettuare i sopralluoghi ed a partecipare agli incontri previsti con il CTU e con la parte avversa;
2. Il Professionista incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico di Progetto, con la Civica Avvocatura e con i referenti dei Dipartimenti della Città coinvolti nella causa;
3. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione, è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima;
4. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione all'incarico.

Art. 4 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 D Lgs. 36/2023 si esonera dalla prestazione della garanzia definitiva tenuto conto del modesto importo dell'affidamento e della brevità temporale dello stesso.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo della prestazione ammonta ad Euro 10.875,00 per onorario al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 1.740,00 per contributo alla Gestione Separata INPS (2/3 del 24% applicato sul 100% dell'onorario) che la Città provvederà a versare direttamente agli uffici di competenza (al momento della presentazione della parcella sarà richiesto al professionista di dichiarare i compensi per lavoro occasionale già percepiti nell'anno e pertanto la suddetta cifra sarà versata solo nella misura dovuta) per un totale di Euro

12.615,00 al lordo delle ritenute di legge, oneri compresi.

Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D. Lgs. N. 446/97, la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l'utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento.

L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'importo dell'intero servizio deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Contratto.

Art. 6 – TERMINI E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di consulente di parte oggetto del contratto terminerà entro il 31 dicembre 2025 con la conclusione delle attività peritali ed il deposito delle perizie tecniche e decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La prestazione dovrà essere svolta in tempo utile per le tempistiche individuate all'art. 2 ed eventuali successive proroghe richieste dal Giudice.

Art. 7 – PROPRIETÀ

I documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie.

Art. 8 – NORME GENERALI

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese come da Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 esecutiva dal 29 dicembre 2024 e del Codice

di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

3. Le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume anche l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 e del relativo Contratto di Nomina.

Art. 10 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 – DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13- SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Claudia Bertolotto

L'AFFIDATARIO
Firmato digitalmente
Ing. Claudio Lamberti